



Il D. Lgs. 62/2024 sostituisce il termine “handicap”, ovunque ricorra, con “condizione di disabilità”, abbandonando la precedente terminologia obsoleta e potenzialmente discriminatoria.

I lavoratori con disabilità in situazione di gravità ai sensi della L. 104/1992 e i loro familiari hanno diritto di fruire di permessi retribuiti.

Il **lavoratore** ha diritto a **due ore giornaliere** di permesso o, in alternativa, a **tre giorni**, continuativi o frazionati, di permesso mensile.

I **familiari** (coniuge, parte di un'unione civile o convivente ex L. 76/2016, parente o affine entro il secondo grado), se lavoratori dipendenti, hanno diritto a fruire di **tre giorni** di permesso mensile per assistere il familiare, a condizione che non sia ricoverato a tempo pieno. Se **genitori** di figlio minore, possono chiedere, alternativamente tra loro, il **prolungamento del congedo parentale** fino a tre anni, da godere in misura continuativa o frazionata entro il dodicesimo anno di età del figlio, oppure due ore di permesso giornaliero fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti che possono fruirne in via alternativa tra loro.

Per i predetti permessi è dovuta un'indennità a carico dell'Inps, anticipata dal datore di lavoro, pari all'intero **ammontare della retribuzione**. Sono coperti da contribuzione figurativa e computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.